

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

ORDINANZA N°120/04

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini;

VISTO: il D.Lgs n. 272 del 27/7/99 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31/12/98, n.485;

CONSIDERATA: la prioritaria necessità di disciplinare l'uso delle aree portuali destinate ad operazioni di carico/scarico/stoccaggio di prodotto ittico con mezzi meccanici e, più in generale, assicurare la sicurezza ed il buon ordine delle attività ivi espletate, nonché prevenire il pericolo di inquinamento dello specchio acqueo portuale;

CONSIDERATA: altresì la opportunità di disciplinare in un unico provvedimento la destinazione degli spazi di banchina del porto;

SENTITI: i rappresentanti dei Consorzi/Associazioni e delle Cooperative dei pescatori locali;

VISTO: le proprie Ordinanze n.5/88 del 01/02/88, n°148/97 del 30/9/97, n.37/02 in data 03/05/02, n. 121/2002 in data 27/11/2002, n.61/2003 in data 24/06/2003;

VISTI: gli artt. 17-30-50-64-71-72-76-80-81 e 84 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

DESTINAZIONE DELLE BANCINE

Le banchine del Porto di Rimini sono così destinate:

Banchina destra: a partire dal ponte della Resistenza fino al Faro è destinata a:

- ormeggio di unità secondo l'Ordinanza n. 121/2002;
- transito di veicoli secondo l'ordinanza 37/02;.

Banchina del piazzale Boscovich: a partire dallo spigolo Sud del recinto del Consorzio "Linea Azzurra" fino all'altezza del fanale verde d'ingresso al porto è destinata a:

- ormeggio di unità da pesca/traffico per operazioni commerciali ed imbarco/sbarco passeggeri secondo l' Ordinanza 121/2002;
- transito di veicoli commerciali secondo le previsioni dell' Ordinanza 37/02;
- deposito merci secondo l' Ordinanza 05/88;
- carico/scarico/stoccaggio del pescato secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 5.

Sul tratto di banchina compreso tra il guard-rail antistante il varco d'ingresso del porto fino all'altezza del fanale verde, tali operazioni potranno svolgersi limitatamente allo spazio di ampiezza di mt 5 dal ciglio banchina.

Banchina molo di levante: a partire dal fanale verde d'ingresso al porto fino ai doppi fanali rossi è destinata all'attracco di navi da carico/trasporto passeggeri di grosso tonnellaggio per operazioni commerciali, al transito di veicoli commerciali secondo l' Ordinanza n.37/02;

Banchina molo di levante: a partire dai doppi fanali rossi fino al fanale rosso d'ingresso al porto è destinata all'ormeggio di navi traghetto secondo l' Ordinanza 121/02;

Banchina sinistra: a partire dal ponte della Resistenza fino alla casermetta mezzi nautici della Capitaneria di porto è destinata all'ormeggio di unità secondo l' Ordinanza n. 121/02.

Banchina sinistra (zona lavori): a partire dalla casermetta mezzi nautici della Capitaneria di Porto fino allo scalo di alaggio, ivi compresa la banchina interna (lato destro) di quest'ultimo è destinata a:

- ormeggio di unità ai lavori affiancate in banchina in unica fila e transito di veicoli commerciali autorizzati secondo l'Ordinanza n. 121/02;
- deposito di unità per lavori/rimessaggio secondo l'Ordinanza n. 61/03;
- operazioni di carico/scarico/stoccaggio del pescato, limitatamente ai tratti di mt 40 consecutivi a partire dallo spigolo dello scalo di alaggio su entrambi i lati, secondo le prescrizioni contenute nel successivo art. 5

Art. 2

DIVIETI

Lungo le banchine del Porto canale di Rimini è vietato:

- utilizzare le infrastrutture portuali per scopi diversi da quelli cui sono attualmente destinate;
- effettuare il lavaggio di ogni tipo di veicolo;
- effettuare il lavaggio del pescato utilizzando le acque portuali;
- praticare attività che possano compromettere la sicurezza delle unità;
- posizionare, in ambito portuale, strutture, quali banchetti e similari, per la vendita del pescato;
- lasciare in abbandono rifiuti o cose desuete;
- compromettere il regolare andamento delle operazioni portuali;
- gettare nelle acque portuali qualsiasi tipo di rifiuto sostanze o materiali comunque inquinanti;
- attendarsi e diffondere suoni od annunci di disturbo alla quiete pubblica.

Art. 3

UTILIZZO DELLE BANCHINE

Sulle banchine portuali è consentito:

- il deposito di reti ed attrezzature da pesca esclusivamente per l'ordinaria manutenzione/riparazione;
- la stesura dei cavi;

Le suddette operazioni potranno essere eseguite solo ed unicamente per il tempo necessario per tali attività senza arrecare pregiudizio o intralcio a persone e mezzi né alla destinazione degli spazi per l'utilizzo consentito;

Al termine di ogni tipo di operazione gli interessati dovranno comunque provvedere alla pulizia degli spazi utilizzati.

Art.4

PRESCRIZIONI PER ALCUNE OPERAZIONI COMMERCIALI

Le operazioni di carico/scarico/stoccaggio dei prodotti ittici, al fine di garantire la sicurezza delle

attività portuali, dovranno essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Le aree interessate, indicate nel precedente art.1 – ed ogni altra area attigua eventualmente percorsa dai mezzi meccanici in movimento – durante lo svolgimento delle operazioni, sono interdette alla circolazione di pedoni e veicoli non interessati alle stesse e dovranno essere recintate a cura degli operatori con idonee transenne e segnaletica diurna e notturna, indicante il divieto di accesso ai non addetti ai lavori.
Su tali aree, la circolazione dei mezzi meccanici (fork-lift) è consentita nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, significando che ogni conseguenza, sia di carattere penale che civile, derivante da incidenti o da eventuali comportamenti omissivi, resteranno a carico degli operatori. Esclusivamente in queste aree è consentito, altresì, l'utilizzo di ogni altra "facility" per lo sbarco del prodotto ittico (es. nastri trasportatori).
- b) Le operazioni dovranno avvenire con l'unità ormeggiata in prima andana in banchina.
E' vietato effettuare tali operazioni durante le manovre di ormeggio/disormeggio e con l'unità non ormeggiata direttamente in banchina.
- c) Al termine delle operazioni, gli interessati (comandanti di unità, rappresentanti di Consorzi/Cooperative) dovranno curare che venga effettuata la pulizia delle aree di scarico/carico/stoccaggio con particolare riguardo agli scarichi dei camions-frigo adibiti al trasporto del pescato ed ai residui di qualsiasi genere derivanti dalle operazioni predette.

Art 5

DISPOSIZIONI VARIE

- Il carico/scarico e la commercializzazione del pescato devono avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla vigente Ordinanza del Sindaco di Rimini nonchè dal Regolamento locale del servizio veterinario.
- In considerazione della natura dei siti e della destinazione degli spazi di banchina, la circolazione dei pedoni su tutto l'ambito portuale è ad esclusivo rischio e pericolo dei frequentatori.

Art. 6

SANZIONI

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso illecito, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 7

NORME ABROGATE

L'Ordinanza n°148/97, in data 30/9/97 è abrogata;

Art. 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Rimini, li 7/12/2004

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea AGOSTINELLI